



**Stefano Barbacetto**  
**«Materialisti» a giudizio. Mercanti  
carnielli davanti al Magistrato  
mercantile di Bolzano (XVIII sec.)**

**Parole chiave:** Cramars, Magistrato mercantile di Bolzano, Mercanti di spezie, Carnia

**Keywords:** Cramars, Bolzano mercantile magistrate, Spice merchants, Carnia

**Contenuto in:** Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco

**Curatori:** Alessio Fornasin e Claudio Povolo

**Editore:** Forum

**Luogo di pubblicazione:** Udine

**Anno di pubblicazione:** 2014

**Collana:** Tracce. Itinerari di ricerca/Area umanistica e della formazione

**ISBN:** 978-88-8420-875-0

**ISBN:** 978-88-8420-977-1 (versione digitale)

**Pagine:** 39-49

**DOI:** 10.4424/978-88-8420-875-0-03

**Per citare:** Stefano Barbacetto, ««Materialisti» a giudizio. Mercanti carnielli davanti al Magistrato mercantile di Bolzano (XVIII sec.)», in Alessio Fornasin e Claudio Povolo (a cura di), *Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco*, Udine, Forum, 2014, pp. 39-49

**Url:** <http://217.194.13.218:9012/forumeditrice/percorsi/storia-e-societa/tracce/per-furio/materialisti-a-giudizio-mercanti-carnielli-davanti>

## «MATERIALISTI» A GIUDIZIO. MERCANTI CARNIELLI DAVANTI AL MAGISTRATO MERCANTILE DI BOLZANO (XVIII SEC.)

*Stefano Barbacetto*

Il centro storico di Bolzano racconta una plurisecolare storia mercantile, sin dall'epoca medievale della sua fondazione nel punto in cui la via del Brennero – il collegamento più agevole tra Italia e Germania – incontra il percorso che attraverso la Val Venosta e i passi di Resia o del Forno conduce, verso occidente, alle Alpi centrali ed all'attuale Svizzera.

Tra le case porticate gotiche e rococò della via dei Portici, la storica *Laubengasse*, spicca – «splendido gioiello in un ambiente estraneo»<sup>1</sup> – il settecentesco Palazzo Mercantile dell'architetto veronese Perotti: costruzione in stile rinascimentale, ricca d'arredi e d'opere d'arte. L'edificio, tuttora proprietà della Camera di Commercio, fu costruito come sede di una peculiare istituzione della storia cittadina: il Magistrato mercantile fondato nel 1633 dall'arciduchessa vedova del Tirolo, Claudia de' Medici. Il Magistrato, che funzionò sino al 1850, era un tribunale di fiera<sup>2</sup> con giurisdizione privilegiata sulle quattro fiere annuali che da secoli si tenevano in città, tradizionale occasione di scambio tra mercanti d'Italia e di Germania<sup>3</sup>. I giudici (console e consiglieri di prima e se-

<sup>1</sup> «Einem prächtlichen Kleinod in fremder Umgebung gleich»: l'espressione è di F. HUTER, *Die Quellen des Meßgerichts-Privilegs der Erzherzogin Claudia für die Boznermärkte (1635)*, in «Bozner Jahrbuch für Geschichte, Kultur und Kunst», (1927), pp. 5-131.

<sup>2</sup> Sul concetto vedi M. FORTUNATI, *The fairs between lex mercatoria and ius mercatorum*, in V. PIERGIOVANNI (ed.), *From lex mercatoria to commercial law*, Berlin, Duncker & Humblot 2005, pp. 143-164.

<sup>3</sup> In età moderna si trattava delle fiere di Mezza Quaresima, del Corpus Domini, di san Bartolomeo o sant'Egidio (a settembre) e di sant'Andrea (a dicembre). Il Magistrato mercantile poteva giudicare solo le cause sorte a Bolzano, tra mercanti, in tempo di fiera, per merci di fiera (da cui erano esclusi i cereali e i prodotti locali: animali, vino, legname). La giurisdizione era estesa a speditori e vettori, e – dalla riforma di Carlo VI (1716) – anche ai fallimenti fuori di fiera aperti nella provincia tirolese. Tra le varie edizioni dei Privilegi di fiera, per ragioni cronologiche s'usa qui quella teresiana: cfr. capp. VII-X, XIII-XIV e XXV, in *Diploma der allernädigsten Privilegien So Ihro Königliche Majestät [...] Maria*

conda istanza), tutti elettivi, erano esclusivamente mercanti, in massima parte forestieri, soggetti a turnazione paritaria tra le due *nazioni* «italiana e alemana». Essi giudicavano sommariamente con lo stile mercantile, generalmente con esclusione degli avvocati e col termine d'appello d'un giorno. La giurisdizione, finanziata da un dazio sulle merci in ingresso in città, non comportava spese per i litiganti; il tribunale era bilingue, e sebbene i suoi atti – caso singolare in una città largamente germanofona – siano in gran parte in italiano, accettava ed emetteva anche documenti in tedesco. Alle dipendenze dei giudici-mercanti svolgevano un ruolo importante altre figure: un cancelliere, giurista con «voto consulente», un attuario che redigeva i documenti, uno o più bidelli con funzioni intermedie tra il custode e l'odierno ufficiale giudiziario<sup>4</sup>.

Alle fiere di Bolzano si scambiavano, da tempi lontani, anche spezie, materie tintorie e generi di drogheria, collettivamente noti, nel tedesco di allora, come *Materialien*. Si trattava del ramo di commercio cui erano tradizionalmente dedicate, nel corso dell'età moderna, intere casate (e quasi, stando agli studi, interi villaggi) della regione più interna della Carnia<sup>5</sup>. Data la posizione strategica

*Theresia, denen Botzner-Märkten ertheilet [...]*, Botzen, daselbst zu finden, 1744, pp. 12-15, 18-19, 42-43; nonché in *Diploma de clementissimi privilegi da sua sacra maestà la regina [...]* *conceduti alle fiere di Bolzano [...]*, in Bolzano 1744, pp. 11-14, 16-17, 36.

<sup>4</sup> Per una bibliografia fondamentale ma non esaustiva vedi A. BONOLDI - A. LEONARDI - K. OCCHI (a cura di), *Interessi e regole. Operatori e istituzioni nel commercio transalpino in età moderna (secoli XVI-XIX)*, Bologna, Il Mulino 2012; A. BONOLDI - M.A. DENZEL (a cura di), *Bozen im Messenetz Europas (17.-19. Jahrhundert) / Bolzano nel sistema fieristico europeo (secc. XVII-XIX)*, Bolzano, Provincia Autonoma 2007; M.A. DENZEL, *Die Bozner Messen und ihr Zahlungsverkehr (1633-1850)*, Bozen/Bolzano, Provincia Autonoma 2005; A. BONOLDI, *La fiera e il dazio. Economia e politica commerciale nel Tirolo del secondo Settecento*, Trento, Società di studi trentini di scienze storiche 1999; H. HEISS, *Die ökonomische Schattenregierung Tirols. Zur Rolle des Bozner Merkantilmagistrates vom 17. bis ins frühe 19. Jh.*, in «Geschichte und Region/Storia e regione», 1 (1992), pp. 66-87; G. CANALI, *Il magistrato mercantile di Bolzano e gli statuti delle fiere*, I, in «Archivio per l'Alto Adige», 37 (1942), pp. 5-197, e II, *ivi*, 38 (1943), pp. 257-376; HUTER, *Die Quellen...* cit.; W. SILBERSCHMIDT, *Die Entstehung des deutschen Handelsgerichts*, Leipzig, Duncker & Humblot 1894, pp. 99-101.

<sup>5</sup> Indispensabile consultare almeno C. LORENZINI, *Aggiornamento bibliografico su cràmars e tessèrs carnici: un tentativo 1997-2010*, in «Quaderni dell'associazione della Carnia Amici dei Musei e dell'Arte», 15 (2010), pp. 31-39; A. FORNASIN, *Ambulanti, artigiani e mercanti. L'emigrazione dalla Carnia in età moderna*, Caselle di Sommacampagna (Vr), Cierre 1998; G. FERIGO - A. FORNASIN (a cura di), *Cramars. Atti del convegno internazionale di studi Cramars. Emigrazione, mobilità, mestieri ambulanti dalla Carnia in età moderna*. Tolmezzo, 8, 9 e 10 novembre 1996, Tavagnacco, Arti Grafiche Friulane 1997; F. BIANCO - D. MOLFETTA, *Cramars. L'emigrazione dalla montagna carnica in età moderna (secoli XVI-XIX)*, Udine, Chiandetti 1992; H. KLEIN, *I "materialisti" della Carnia nel Salisburghese*, in «Ce fastu?», 30 (1954), pp. 70-88.

della città, non può stupire una presenza dei «materialisti» carnielli anche alle fiere di Bolzano. Le tracce in tal senso s'infittiscono dalla metà alla fine del Settecento, prima e dopo la costruzione della via che, per Monte Croce Comelico, collegava la Carnia al Tirolo (1761-1763).

Mentre le «matricole» dei *fieranti*, semplici mercanti frequentanti le fiere, non sono sempre compilate con diligenza, indicazioni precise si ricavano dalla serie d'archivio riferita alle annue elezioni dei magistrati, tenute di norma alla fiera c.d. «di san Bartolomeo», in genere il 18 settembre. Come prescritto dai privilegi di fiera, console e consiglieri erano eletti, al proprio interno, da un corpo ristretto di mercanti detto *Contrattazione*, selezionato per cooptazione, a maggioranza qualificata dei due terzi, tra i mercanti che frequentassero le fiere da più di due anni e godessero del credito dei colleghi<sup>6</sup>. Gli elenchi degli elettori, infatti, ne riportano la data d'ammissione e ne indicano la presenza o l'assenza dalle fiere.

Nella *Contrattazione*, composta allora, mediamente, da una settantina di persone, compaiono in successione tre mercanti di Forni Avoltri, tutti col medesimo cognome (Vidali, Vidal, Vidale): Gio Batta, ammesso nel 1749, indicato come presente in fiera ancora nel 1762 e depennato l'anno successivo; Giacomo Felice, ammesso nel 1762 e depennato nel 1769; Pietro Antonio *quondam* Gion, inserito nella lista dei contrattanti, senza tracce d'ammissione formale, nel 1773 e depennato nel 1782 per aver smesso di frequentare le fiere sin dal 1780<sup>7</sup>.

Altri nomi e maggior copia di notizie s'ottengono dalle serie riferite al materiale processuale, lasciato dei 217 anni di funzionamento del Magistrato. Tra gli oltre 13.000 processi conservati (stima dello scrivente) una dozzina coinvolge direttamente i mercanti di spezie carnielli, facilmente identificabili nei repertori alfabetici coevi. Non è facile ricostruire da queste carte la fisionomia complessiva di una presenza discreta, quantitativamente non molto appariscente nelle fiere bolzanine. Come ogni fonte processuale, il materiale in esame si riferisce ad episodi di patologia del traffico giuridico. La normalità degli scambi, in effetti, si svolge lontana dall'autorità giudiziaria persino laddove – come nel caso bolzanino – questa sia gratuita e costituita da pari dei litiganti. Nel loro riferirsi a casi concreti, tuttavia, questi atti illuminano di vivida luce singoli episodi di storia commerciale, meritevoli d'attenzione e ricchi d'indizi interessanti.

Regolamenti contrattuali complessi ed usi generosi sul credito erano tra le cause più comuni di litigio. Nel 1751, ad esempio, Gio Batta Vidali da Forni Avoltri era citato dal roveretano Domenico Vigagnoni. I due avevano stipulato

<sup>6</sup> Capp. III-IV e XXV dei Privilegi teresiani, in *Diploma der allergnädigsten Privilegien...* cit., pp. 9-10, 30; *Diploma de clementissimi privilegi...* cit., pp. 8-9, 26.

<sup>7</sup> Archivio Provinciale di Bolzano - Südtiroler Landesarchiv (=APB), *Magistrato Mercantile*, 3.9.2, cc. 126r, 291r, 302v; 288r, 387v; 433r; 516r; 554r.

due contratti di permuta. Per il primo il roveretano doveva consegnare al carniello 2.000 pesi di «terra rossa» (un tipo di argilla sigillata) e 800 libbre di tabacco, in cambio di droghe non precisate da prelevare a suo piacimento presso Vidali. Il secondo accordo prevedeva la consegna a Vidali di altri 1.000 pesi di terra rossa. Vidali si rifiutava di lasciar prelevare le droghe a Vigagnoni, eccettuando che il roveretano gli aveva consegnato solo il tabacco e 1.012 pesi di terra rossa. Vigagnoni, inoltre, era receduto dal secondo contratto. Dunque Vidali temeva che costui potesse prelevargli un «capo» solo di merci, di gran valore, restando debitore per i 988 pesi di terra rossa mancanti. Con duttile applicazione dell'*aequitas* mercantile, cercando di favorire gli scambi, la sentenza del Magistrato risolveva la questione badando agli interessi di entrambi: Vigagnoni avrebbe potuto prelevare le merci di sua scelta, dando però a Vidali garanzia idonea del proprio completo adempimento<sup>8</sup>.

Gio Batta Vidali era a sua volta attore in un'altra lite, datata marzo 1755, in cui andava creditore del veronese Aloisio Gamberoni per 1.000 libbre sottili d'indaco a peso di Verona, del valore di 12.000 lire venete, dovendogli in cambio olio di noci, zafferano, rabarbaro di Moscovia, mirra, alchermes di Francoforte, legno aloe ed una cambiale pagabile in fiera a settembre. Gamberoni affermava che il contratto non lo obbligava, ma gli dava mera facoltà di consegnare l'indaco, e che la materia tintoria, custodita dal bolzanino Aufschneiter, sarebbe stata consegnata a Vidali se il bolzanino avesse accettato la sua cambiale. Il Magistrato, dovendo interpretare il contratto, lo faceva registrare in atti: scoprendo, però, che questo era stato stipulato in violazione del cap. XVII dei privilegi di fiera. Il sensale *approvato* dal Magistrato, Mondini, era stato sostituito dal figlio, mediatore non autorizzato. Il Magistrato, quindi, dichiarava nullo il contratto e rifiutava di dar seguito all'azione<sup>9</sup>.

Non tutti i casi si dibattevano tra grossisti come quelli citati: nel piccolo universo dei mercanti di spezie convivevano diversi destini e diverse posizioni economico-sociali. I *materialisti* fornivano la mercanzia a dettaglianti ambulanti – *Hausierer* o *Krämer* (*cràmeri*, *cramârs*) – caratterizzati da un giro d'affari più ristretto, da un rischio maggiore e da peggiori condizioni di vita.

Era questo, probabilmente, il mestiere di Giuseppe fu Antonio Bonanome, da Pellizzano (o dalla vicinissima Cusiano d'Ossana) in Val di Sole, convenuto il 13 marzo 1779 da Giuseppe de Greifenberg, procuratore generale *ad exigendum* degli eredi di Giacomo Felice Vidali da Forni Avoltri. Si trattava del pagamento di fiorini (fl.) 68 e carantani (kr.) 50 per due partite di merci consegnate al Bonanome negli ormai lontani 1762 e 1768: aloe, epatica, *legno santo*,

<sup>8</sup> *Ivi*, 3.2.53, fasc. 3, cc. 99-102.

<sup>9</sup> *Ivi*, 3.2.53, fasc. 8, cc. 460-468.

china, sale inglese, *azzur Berlin* (blu di Prussia), gomma euforbia, estratto di rabarbaro, vetriolo, zolfo... Condannato in contumacia nel settembre 1779 e colpito da sequestro, il debitore comparve, saldò una delle partite di fl. 30 e per la seguente ottenne un giudizio arbitrale del cancelliere, accettato dalla controparte, che ne ridusse il debito a fl. 15<sup>10</sup>.

Era probabilmente *cramâr* anche un carnico, Giacomo «Gierino» (Gerin) da Sigilletto, convenuto il 10 dicembre 1759 da un mercante di Forni Avoltri, Gio Batta Daniele figlio, creditore di fl. 186 kr. 26½ per mancato pagamento di merci consegnate in Bolzano nelle fiere di san Bartolomeo 1758 e 1759. Gerin aveva pagato soltanto fl. 120 kr. 21, ivi compresa un'«armenta» consegnata «a casa», in Carnia, l'agosto precedente, nella consueta stagione del rientro in patria per i lavori agricoli<sup>11</sup>. Si può immaginare che la bestia ceduta a Daniele fosse stata faticosamente allevata da qualche donna di famiglia.

L'indaffararsi di un mercante (o, *a fortiori*, dei suoi successori) per liquidare i propri crediti poteva indicare una situazione economica precaria ed essere l'ultima risorsa contro lo spettro dell'insolvenza. Di fronte all'alea ed ai tempi del fallimento, l'uso mercantile consigliava il ricorso a procedure di concordato che non marchiassero per sempre la fama del mercante insolvente e ne tacitassero al contempo, per quanto possibile, i creditori. La regola era recepita dal cap. xxxvi dei privilegi di fiera, nell'allora vigente versione teresiana, che consentiva ai titolari di due terzi del credito di concordare *aggiustamenti* con gli insolventi<sup>12</sup>.

A questa norma cercò di rifarsi proprio Gio Batta Daniele che, mentre cercava di recuperare i crediti del padre omonimo da tempo malato, doveva saldare i cospicui debiti<sup>13</sup>. I creditori avevano fatto sequestrare le sue merci nel «fontico e bottega» che Daniele teneva a Bolzano: l'inventario menziona oltre duecento generi di spezieria, farmacia, drogheria e tintoria<sup>14</sup>. Daniele proponeva un concordato, «aggiustamento o sia respiro», accettato dai creditori e confermato dal Magistrato il 15 dicembre 1759. Avrebbe dovuto assumere l'impresa paterna e saldare i debiti, senza interessi, in quattro rate annue alle fiere di Mezza Quaresima dal 1760 al 1763, presentando idonea garanzia. A Mezza Quaresima 1760, tuttavia, Daniele figlio si diede per malato. Alla suc-

<sup>10</sup> *Ivi*, 3.2.81, fasc. 34, cc. 652-680.

<sup>11</sup> *Ivi*, 3.2.51, fasc. 31, cc. 942-947.

<sup>12</sup> *Diploma der allernädigsten Privilegien...* cit., p. 44; *Diploma de clementissimi privilegi...* cit., p. 37.

<sup>13</sup> APB, *Magistrato Mercantile*, 3.2.52, fasc. 8, cc. 232-276.

<sup>14</sup> L'elenco comprende *semplici* e *compositi* animali, vegetali e minerali: dall'agarico, l'aloë, l'antimonio, l'arsenico alla mirra, alla madreperla, al vetriolo, a prodotti che l'osservatore d'oggi considererà con stupore e raccapriccio, quali la polvere di mummia umana o il bezoar, concrezione patologica dello stomaco caprino.

cessiva fiera di Corpus Domini pervenivano al Magistrato due distinte lettere, sintomo della crisi nell'impresa familiare: Daniele padre comunicava d'esser malato da cinque anni e di non essersi potuto accordare col figlio, e supplicava una dilazione sino alla fiera settembrina di San Bartolomeo<sup>15</sup>. Nella stessa data il figlio aveva inviato a Giuseppe Serafino Bruni, attuario del Magistrato, una lettera di segno opposto, con cui dichiarava l'impossibilità di far fede all'impegno assunto, «attesa – scriveva – la renitenza del mio genitore nel farmi un conveniente rilascio nella summa del suo negozio, che ero in disposizione di ricevere». Il concordato non resse, e seguì un fallimento guidato dal «capo creditore» Giovanni Öttl assistito da un procuratore, il veneziano Girolamo Piatti, che fu incaricato di procedere ad eventuali sequestri a Forni Avoltri, località soggetta alla Serenissima. Le merci nel fondaco bolzanino, stimate con la partecipazione di un altro carniello, Lorenzo Carlevaris procuratore del fallito, furono poste all'asta prima che si deteriorassero. Ma l'asta andò deserta, e il 29 settembre 1761 le mercanzie furono cedute in blocco, per fl. 200, a un acquirente specializzato e compaesano del fallito, il più volte citato Giacomo Felice Vidali. Un contrasto fra i numerosi creditori (da Augusta, Landeck, Bressanone, Bolzano, Trento e Venezia) fu risolto dal Magistrato riconoscendo un privilegio al bolzanino Schrenk, conciapelli e locatore del fondaco, ed un secondo privilegio ai crediti di vettura.

Incubo del mercante in fiera, oggetto sin dal medioevo di particolare severità normativa, era dunque l'eventualità del dissesto. Secondo costumi antichi, era uso ripartire tra i creditori l'attivo del fallito o (come di fatto accadeva e comunemente si diceva) del «fuggitivo», in un processo tanto simbolicamente violento quanto fatalmente necessario al regolare scorrere dell'attività economica<sup>16</sup>. Sintomo d'insolvenza era l'assenza sospetta dalla fiera, luogo di saldo delle vecchie partite.

Per un'assenza siffatta il 2 luglio 1767 s'apriva il fallimento di Antonio Samassa da Forni Avoltri<sup>17</sup>. Come di consueto, il Magistrato emise l'editto per l'insinuazione dei crediti e (sotto pena di 100 talleri) dei debiti verso la massa del fallito. Oltre a un inventario con quasi duecento tipi di merce, tra cui spicca la *triacca* a base di carne di vipera, è interessante la provenienza dei creditori,

<sup>15</sup> «Con l'ajuto di Dio – scriveva Daniele padre – non mancarò sodisfarli puntualmente. Casa Daniele ha praticato il Tirolo, come che trovo nelle mie carte, che puosi provar, il spazio di duecento anni, e sinora sempre con onorateza mediante la puntualità da mia Casa dimostrata. È vero che da due anni vado sprolongando con li miei pagamenti però il motivo gran perdite che ò fatto, e più che considero, sono le disgrazie che ò auto con li negoti di legname, et altro».

<sup>16</sup> Cfr. U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, Giappichelli 1988.

<sup>17</sup> APB, *Magistrato Mercantile*, 3.2.50, fasc. 12, cc. 204-238.

in maggioranza di nazione «alemana»: i principali tra costoro erano fornitori di Monaco di Baviera<sup>18</sup>. Seguivano speditori, trasportatori e il bolzanino Giovanni Schrenk, che aveva affittato un fondaco al fallito. Le merci furono stimate da Giacomo Felice e Pietro Vidali, compaesani di Samassa, evidentemente tra i pochi esperti in materia disponibili sulla piazza. In applicazione del cap. xxxvi dei privilegi, i maggiori creditori (titolari di oltre i due terzi del credito) s'accordarono per cedere merce e crediti residui, in ragione del 40%, al sequestrario, ditta Pacher, Sterzl e Lang, con l'obbligo di pagamento entro un anno.

Un incartamento del 1780 riguarda un Johann Batta Romanin, suddito del giudizio di Schlanders (Silandro), che il cognome (tipico di Forni Avoltri) e la professione («quam Kramer die alldaige Märkte besuchender frequentant») possono ricondurre ad una vicina o remota origine carnica. Nel dicembre 1780 il mercante augustano Jacob Schneeweiß, acquirente in fiera di merci del Romanin, veniva a sapere della sua insolvenza e di un sequestro effettuato a Silandro su istanza del creditore Jacob Siller, prete da Cortsch (Kortsch/Corces). Il Magistrato mercantile si attivava rivendicando la propria competenza a decidere sul caso ed il giudice di Silandro, Matthäus Purtscher, rispondeva non esser possibile stimare la sostanza del debitore, in gran parte alienata verso contanti od a credito, ma che avrebbe inviato il Romanin a Bolzano per comparire davanti al Magistrato<sup>19</sup>.

Un altro incartamento, apertosi a settembre 1784, menziona un procedimento concorsuale iniziato dal giudice di Glurns e Mals (Glorenza e Malles) dopo la morte di Johann Romanin, «privilegiertes Materialist», avvenuta a Malles il 23 giugno di quell'anno. Il Magistrato affiggeva due editti per l'insinuazione dei crediti verso la massa del defunto, i cui libri contabili non s'erano dimostrati affidabili. Gli unici creditori di fiera erano i fratelli Offner da Trento; s'apprende, inoltre, che a Malles il defunto aveva casa e terreni, la cui vendita all'incanto era stata fissata per il 27 settembre 1784<sup>20</sup>.

I casi citati illustrano la collaborazione (prevista, ma non scontata) tra autorità giudiziarie differenti. I privilegi del Magistrato mercantile consentivano una giustizia funzionale, rapida e gratuita, quantomai desiderabile per la speditezza dei commerci, ma di natura eccezionale nel complesso reticolo giudiziario d'antico regime, demarcata com'era da un quadruplice ordine di limitazioni

<sup>18</sup> I crediti ammontavano a fl. 1361 kr. 08, e spettavano per più di due terzi alle ditte Nocker & Schüdl e Giuseppe Antonio Mayer, creditori rispettivamente di fl. 501 e fl. 333 kr. 32 per zucchero, garofani, noci moscate, caffè fino e mezzano, macis, pepe e zafferano venduti a Samassa.

<sup>19</sup> APB, *Magistrato Mercantile*, 3.2.84, fasc. 9, cc. 181-188.

<sup>20</sup> *Ivi*, 3.2.92, fasc. 22, cc. 313-333.



per luogo, persone, tempi e materia. Agli operatori economici era ben chiara la differenza rispetto ad altre autorità, caratterizzate da monolinguismo, formalismo, complessità procedurali, spese di giudizio e dal ricorso al patrocinio legale. Di qui, talvolta, la tentazione di sorpassare altri giurisdicenti e rivolgersi al Magistrato anche quando ciò non fosse consentito.

Ciò capitava, ad esempio, il 13 dicembre 1762, per una lite coinvolgente due mercanti già noti al lettore. Giacomo Felice Vidali sosteneva che Domenico Vigagnoni non avesse adempiuto un contratto del valore di fl. 372, stipulato – affermava – in fiera di Corpus Domini 1757 con l'intervento del sensale Perini, e chiedeva al Magistrato di citare in giudizio la controparte con «lettere requisiti» da inviarsi al podestà di Rovereto, Claudio Lanzoni. Costui rispondeva a stretto giro di posta, e riferendosi a carte della propria cancelleria ribaltava la prospettiva: Vigagnoni non era debitore ma creditore, ed il contratto 29 aprile 1757 era stato stipulato a Trento e non a Bolzano. La giurisdizione del Magistrato mercantile era decisamente esclusa. Un controllo delle scritture di fiera del Vidali, comandato dal Magistrato mercantile, confermava la veridicità di quest'ultima asserzione. Di qui l'imbarazzo del Magistrato, che inconsapevolmente aveva violato la giurisdizione altrui, e una lettera di scuse al podestà: «[...] siamo veramente rimasti sorpresi nel rilevare, che mal fondata potesse essere la nostra giurisdizione, che avevamo stabilita sopra il conto a noi presentato dal sud(et)to Vidali con la data di fiera Corpus Domini [...]. Abbiamo non solo acutamente rimproverato, e corretto detto Vidali, ma il sensale Perini ancora, e saressimo passati anco più oltre se le suppliche fatte da amendue non ci avessero mossi ad una cristiana compassione»<sup>21</sup>.

Il buon nome del mercante, in un'economia fondata sul credito, era questione vitale. La parabola di Giacomo Felice Vidali, citato più volte, è in questo senso esemplare. Come s'è visto, questo mercante di Forni Avoltri aveva goduto della stima dei colleghi, tanto da essere ammesso alla Contrattazione delle fiere bolzanine e da esser scelto come stimatore di mercanzie sequestrate. Tempo dopo la morte di costui, nel 1782 il pretore di Trento chiedeva al Magistrato mercantile un'attestazione sulla «buona qualità» della persona e dei libri contabili del defunto. L'istanza era utile ad una causa aperta in Trento dal figlio, Francesco Antonio Vidali, contro i presunti debitori del padre. A Bolzano erano così convocati ed ammoniti, «non essendo il costume in questa cancelleria di passare ad un formale, e corporale giuramento», due mercanti del luogo, Giuseppe Hingerle e Floriano Putzer, non interessati alla lite. Lapidaria la deposizione dei testi: «[...] li primi anni del suo negoziato passava per mercante

<sup>21</sup> *Ivi*, 3.2.53, fasc. 17, cc. 690-702.

di buona voce, e fama, li ultimi anni della sua vita però aver avuto poco credito, e che a suoi libri essa parte deponente presterebbe pocca fede»<sup>22</sup>.

La storiografia indica nel Magistrato mercantile bolzanino anche un veicolo storico per la diffusione nell'Impero germanico delle più avanzate consuetudini cambiarie italiane. A questa funzione si ricollega la richiesta di un parere che il 15 giugno 1765 Gio(va)n Michele di Giovanni Perfiler, «nativo di Rigolato terra di Tolmezzo Stato Veneto», rivolgeva a Giovanni Pietro Eyrl, cancelliere del Magistrato. Alla fiera d'agosto 1771 di Hall in Tirol, i quattro fratelli Perfiler s'erano indebitati con Carlo Forster di Norimberga per l'acquisto di merci di drogheria. I quattro avevano consegnato al creditore «una cambiale tratta sopra loro medesimi *in solidum*» cioè «tutti per uno, uno per tutti», pagabile in Hall, nella fiera d'autunno del 1772. Gio. Michele, presente a Hall alla scadenza, aveva pagato per tutti. Il cancelliere gli rilasciava un «attestato» munito del proprio sigillo, affermando non esservi dubbio sul diritto di regresso del richiedente nei confronti dei fratelli, comprensivo degli interessi e confermato dal fatto che Moser, «complimentario» (direttore) dell'impresa Forster, avesse ceduto al pagatore tutte le azioni contro i tre «correi della mentovata cambiale»<sup>23</sup>.

La richiesta di un parere su un caso giuridicamente semplice, quasi scontato, aveva probabilmente funzione monitoria: serviva forse a mettere in guardia i fratelli del richiedente e ad evitare un'azione giudiziaria. La vicenda, significativa per il ruolo affidato al cancelliere, interessa anche per altre considerazioni. I litiganti erano i discendenti, sicuramente ancora bilingui, di quel Roberto Perf(i)ler, «messaggere» di origine tedesca trapiantato a Rigolato decenni prima ed ammogliato con una Cacitti da Caneva di Tolmezzo: famiglia due volte forestiera, probabilmente non ancora aggregata, dal punto di vista giuridico, in una comunità *serrata* all'uso di Carnia<sup>24</sup>. Costoro avevano ripreso, in senso inverso, le vie della migrazione, praticando però il mestiere tradizionale del villaggio dov'erano nati: forse una promozione rispetto al mestiere del capostipite, essenziale ai traffici ma più umile e meno remunerativo.

Simili trapianti, in un verso o nell'altro della migrazione, non erano rari. Nelle carte esaminate se ne trovano anche in direzione opposta: mercanti di drogherie d'origine carnica residenti in località tirolesi. S'è già detto dei Roma-

<sup>22</sup> *Ivi*, 3.2.87, fasc. 16, 296-306. Il droghiere Putzer citava un fallimento *post mortem* del Vidali: «[...] dopo la sua morte, è nato un concorso di maniera, che molti creditori non abbino conseguito l'intiero loro avanzo. Egli stesso è stato deputato per cappo creditore, ed in questo incontro dovendo esaminare i libri del negozio, li abbi trovati molto mancanti, e confusi». Chi scrive non ha reperito traccia di questo fascicolo.

<sup>23</sup> *Ivi*, 3.2.93, fasc. 61, cc. 768-771.

<sup>24</sup> A. PUSCHIASIS, *Rigolato tra XVII e XIX secolo. Anime, fuochi, migrazioni*, Udine, Forum 2009, pp. 97, 107, 217.

nin della Val Venosta. Il caso non è isolato. Alla fiera di san Bartolomeo del 1778 Pietro Antonio Vidale [sic] *quondam* Gion da Forni Avoltri, *contrattante*, conveniva il quasi omonimo fierante Pietro Antonio Vidale *quondam* Gio Batta, da Sankt Michael in Eppan (San Michele Appiano), suo debitore inadempiente per fl. 36 kr. 20. Il creditore presentava conti delle fiere di san Bartolomeo 1777 e Mezza Quaresima 1778 per medicinali, spezie e canditi consegnati a Zuane, figlio del convenuto e al suo compare Antonio, nonché una dichiarazione di debito della controparte, in lingua tedesca. Il Magistrato impediva al debitore di lasciare la fiera ed eseguiva un sequestro, poi «levato» su sua supplica. Il fascicolo non contiene sentenza: sintomo forse di un accordo stragiudiziale, soluzione frequente nella prassi di fiera, incentivata, nello specifico, dall'evidenza di una comune origine familiare.

Queste brevi note di casistica giudiziaria sono solo un piccolo spiraglio, che getta un raggio di luce sui *materialisti* carnielli (in particolare, di Rigolato e Forni Avoltri) nel Tirolo dell'evo moderno. Qualche cognome tipicamente carnico – ad esempio Plazotta – portato oggi da sudtirolesi germanofoni, e approfondite ricerche negli archivi (*lato sensu*) friulani e tirolesi potrebbero fruttare allo storico altra messe di notizie sulla loro storia, anche oltre la finestra temporale prescelta.

Cenni in altri fondi non mancano: basti la vicenda di Giuseppe Benedetto da Sappada, ventiseienne «di condizione trafficante», arrestato ed interrogato il primo dicembre 1811 dal procuratore presso il Tribunale di prima istanza in Bolzano, Regno d'Italia napoleonico. Oltre a zucchero, caffè, noce moscata, costui vendeva dell'arsenico. Il profilo era quello del cràmero povero: bilingue (dei Benedetti/Benedikter sappadini), vagante per le campagne e privo di «speciale abilitazione onde cautelare la pubblica salute»<sup>25</sup>, cliente di commercianti cittadini. «Ho provvisto – diceva – i generi suddetti tutti dal signor Holzhammer e Thaler di qui, e voleva portarli a Caldaro per venderli, e recarmi indi a casa dall'ammalato mio padre». Assolto dall'imputazione penale, fu deferito al prefetto di Trento per una sanzione amministrativa<sup>26</sup>.

Il caso è paradigmatico del declino ottocentesco della sua professione: tra le concause si possono individuare i più penetranti controlli dello Stato contemporaneo, la caduta delle barriere doganali, la concorrenza dei negozianti stabili (la ditta Thaler, a Bolzano, esiste tuttora), il declino delle fiere di merci e, non ultimi, i mutamenti nella medicina e nella farmacoepa.

<sup>25</sup> Cfr. Decreto 1 giugno 1811, n. 123, «che estende al dipartimento dell'Alto Adige ed ai cantoni e comuni aggregati alla Piave i regolamenti di sanità, e di polizia medica», in «Bollettino delle leggi del Regno d'Italia», 1811, I, pp. 437 ss.

<sup>26</sup> Archivio di Stato di Bolzano, *Ufficio circolare di Bolzano*, 118-2 [Polizia, 1811-12], c.n.n.

*Un poscrit*

*Ai son mudâts i mistîrs, i mieçs e las resons dal lâ pal mont. Ma chel lâ e tornâ, chel grop di afiets e interés che al pea dôs tieras, ai son restâts compagns. La via da Mont di Crôș, la via dai cramârs, a è encja la mê.*

*A Furio Bianco, cjargnel par ŝielta, impensantmi di cuantche ta sô Fusea al vierzeva a mi, pôc plui che student, un mont di studis e documents.*

*Bolzan, 1<sup>n</sup> di març dal 2014.*